NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 8

Attestati di qualità

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia un attestato di qualita' ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria, che abbiano particolari qualita' artistiche e culturali. L'attestato di qualita' di cui al comma precedente potra' essere rilasciato a lungometraggi nazionali in numero non superiore a 10 per ciascun semestre. L'attestato di qualita' potra' altresi' essere rilasciato, per ciascun semestre, a non piu' di tre lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base allo articolo 18. Gli attestati eventualmente non rilasciati in ciascun semestre vanno ad aumentare il numero degli attestati da assegnare nel semestre successivo, purche' nell'ambito dello stesso esercizio finanziario. Per essere ammessi al rilascio dell'attestato di qualita' gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero del turismo, e dello spettacolo, all'atto in cui il film viene presentato per essere ammesso alla programmazione obbligatoria. Gli interessati, inoltre, debbono presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 100.000 al competente Ufficio del registro. Gli attestati di qualita' sono rilasciati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo entro un mese dalla fine di ogni semestre fra i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria nel semestre suddetto e che abbiano presentato domanda ai sensi dei due commi precedenti.

Versione in vigore dal 12 novembre 1965, non più in vigore dal 11 luglio 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 4 novembre 1965, n. 1213
Titolo	II — Film di lungometraggio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-8-attestati-di-qualita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it